



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA



COMUNE DI MARCIANA

GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
INERENTI IL SETTORE SOCIALE E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art.11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, che istituisce il Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.402 del 30.03.2020 avente ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L.431/1998 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione-rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca D.G.R. n. 581/2019 e 880/2019", come modificata ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 988 del 27.09.2021;
- il D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", e successive modifiche ed integrazioni;
- la convenzione Rep.2356/2020 per la gestione associata delle funzioni amministrative inerenti il settore sociale e dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni di Campo nell'Elba e Marciana, dalle quali risulta che il Comune di Campo nell'Elba è stato individuato quale ente capofila;
- la propria determinazione n. 251 del 21 ottobre 2021.

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e fino al **18.11.2021**, i soggetti in possesso di tutti i requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonché della vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora classificate, all'attribuzione del contributo, sempre fino ad esaurimento delle risorse, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

Tale contributo sarà erogato nella misura delle risorse erogate dalla Regione Toscana, salvo ulteriori determinazioni in merito.

Art. 1

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione dello stesso, dei seguenti requisiti e condizioni:

1. residenza anagrafica all'interno del territorio dei Comuni di Campo nell'Elba e Marciana, nell'abitazione oggetto del contratto di locazione per cui si richiede il contributo.
2. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, di proprietà privata o pubblica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con la registrazione annuale, adibito ad abitazione principale e che sia corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, **non avente natura transitoria** ubicato in uno dei due Comuni associati. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso.

Al riguardo si specifica che:

- il contratto dovrà essere necessariamente intestato ad un componente del nucleo familiare richiedente, solo in caso di comprovate e documentate particolari circostanze di emergenza sociale, potranno essere accettati contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente,
 - in caso di subentro nel contratto di locazione, la domanda può essere accettata, solo in presenza di dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'abitazione in cui si prende atto del subentro da parte del richiedente il contributo nonché di avvenuto pagamento dell'imposta di registro per subentro (modello F23 codice 110T);
 - in caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto;
 - nel caso di cambio di alloggio nell'ambito dei comuni di Campo nell'Elba e Marciana è necessaria la titolarità di un nuovo contratto di locazione purché sia stipulato e registrato o depositato per la registrazione; in tal caso dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione;
 - qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica;
3. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
 4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Esteri);

Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4, non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- *coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;*
- *alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;*
- *alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.*

5. valore del patrimonio mobiliare non superiore a **25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
6. non superamento del limite di **40.000,00 euro** di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 4 e 5;
7. possono inoltre partecipare al presente bando, fermi restando i requisiti di cui ai punti precedenti, i soggetti in situazioni di morosità, in questo caso l'eventuale contributo potrà essere erogato a favore del locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima a condizione che non siano ancora avviata la procedura di sfratto;
8. non percepire altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. **Il contributo previsto dall'art.11 della Legge 431/98, non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;**
9. possesso di una certificazione ISE - ISEE (Indicatore della Situazione Economica - Indicatore della Situazione Economica Equivalente) i cui rispettivi valori, calcolati ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, non risultino rispettivamente superiori a:
 - **ISE € 28.727,25** (importo rivalutato annualmente)
 - **ISEE € 16.500,00** (limite per l'accesso all' ERP).

Possono accedere al contributo anche i soggetti in possesso di un ISEE ordinario non superiore ad € 35.000,00 che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25%. La riduzione del 25% deve essere documentata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

I valori ISEE/ISE e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159, e successive modificazioni e integrazioni, devono rientrare entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A":

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando: € 13.405,00. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B":

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di € 28.727,25. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all'E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito (€ 16.500,00).

Resta fatto salvo quanto previsto per i nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di avere subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% che devono essere comunque in possesso di una attestazione ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00.

Per i richiedenti che dichiarano ISE **"zero o incongruo"**, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione della dichiarazione "Allegato A" al presente avviso, accompagnata dalla relativa documentazione, come di seguito indicata per ciascuna casistica ammissibile:

- a. nel caso in cui il cittadino richiedente usufruisca di interventi di assistenza da parte dei Servizi Sociali/Enti Assistenziali:
 - **dichiarazione Allegato A, a firma del richiedente**
 - certificazione/relazione, rilasciata dal Servizio Assistenza Sociale o altro Ente Assistenziale;
- b. nel caso in cui il cittadino provveda al pagamento dell'affitto con redditi non soggetti alla dichiarazione ISE/ISEE (es. assegni sociali, pensioni di guerra, rendite INAIL, assegni d'accompagnamento), redditi da attività di lavoro subordinato o parasubordinato sino ad € 8.000,00, o redditi da attività di lavoro autonomo sino ad € 4.800,00:
 - **dichiarazione Allegato A, a firma del richiedente**
- c. nel caso in cui il cittadino richiedente non usufruisca di interventi di assistenza da parte dei Servizi Sociali:
 - **dichiarazione Allegato A, a firma del richiedente**
 - **dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico, effettuata direttamente sull'Allegato A a firma di tale soggetto**
 - **dichiarazione dei redditi di colui che presta l'aiuto economico**
 - **documento di identità di colui che presta l'aiuto economico**

Si specifica che nella fascia “ISE zero” sono compresi i cittadini richiedenti in possesso di certificazione ISE pari al valore 0, oppure con un valore incongruo rispetto al canone di locazione per il quale viene richiesto il contributo, precisando che per **ISE incongruo** si intende un valore inferiore o uguale al canone annuale, al netto degli oneri accessori.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:

- di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado e di 2° grado;

Art. 2

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica.

In particolare il nucleo risulta composto dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e a suo carico ai fini della certificazione ISE/ISEE.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto cui lo studente è fiscalmente a carico.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, e per il convivente more uxorio devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta omologazione della sentenza di separazione. In caso di separazione legale del richiedente dovranno essere indicati gli estremi di omologazione, da parte del Tribunale, della sentenza di separazione.

Art.3

Determinazione della situazione economica e patrimoniale – Accesso alle fasce di reddito

I concorrenti verranno suddivisi in due fasce di reddito ai sensi dell'art.1 del Decreto Ministero LL.PP. 7 giugno 1999, in base alla certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia “A”

- Valore **ISE**, come da attestazione ISE/ISEE in corso di validità, uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021, pari a **€ 13.405,00**
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia “B”

- Valore **ISE**, come da attestazione ISE/ISEE in corso di validità, compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 e l'importo di **€ 28.727,25**
- Valore **ISEE**, non superiore a **€ 16.500,00**, cioè al vigente limite per l'accesso all'ERP
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Art. 4

Autocertificazione delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità e documentazione da produrre obbligatoriamente

Sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex artt.46 e 47 del D.P.R.445/00 i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando con esclusione delle seguenti certificazioni che dovranno essere **obbligatoriamente** prodotte contestualmente alla domanda:

- a. attestazione **ISE/ISEE 2021**
- b. copia del contratto di locazione e della documentazione comprovante le avvenute registrazioni annuali (in alternativa alle registrazioni annuali il locatore potrà aver optato per la “cedolare secca”: in questo caso sarà necessario produrre la nota del locatore stesso in merito)
- c. copia delle certificazioni di avvenuto pagamento del canone relative almeno ai primi otto mesi dell’anno 2021
- d. nel caso risultino titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità pro-quota di diritti reali deve esserne documentata la non disponibilità
- e. nel caso di valore ISE “zero” o inferiore al canone pagato, deve essere allegata la documentazione dettagliatamente elencata all’art.1 punto 9
- f. certificazione rilasciata della competente autorità nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della L.104/92
- g. nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando dovrà essere presentata idonea documentazione
- h. nel caso di nuclei familiari che abbiano subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell’emergenza COVID-19, idonea documentazione di cui all’art.2
- i. copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità

LA MANCATA PRESENTAZIONE, ANCHE DI UN SOLO DOCUMENTO DEL MATERIALE RICHIESTO, COMPORTA LA DECADENZA DAL RELATIVO BENEFICIO.

L’amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell’art. 71 del citato D.P.R. n.445/00.

Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle **sanzioni penali** espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al reintegro dello stesso.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Art. 5

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate esenti da bollo e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali – Gestione Associata delle funzioni amministrative inerenti al Settore Sociale e dei Servizi Socio-assistenziali tra il Comune di Campo nell'Elba e il Comune di Marciana.

Detti moduli sono distribuiti presso l'Area Amministrativa - Servizi Sociali del Comune di Campo nell'Elba, presso l'Ufficio Affari Sociali del Comune di Marciana, oppure sono disponibili sul sito istituzionale dei Comuni associati agli indirizzi: www.comune.camponellalba.li.it - www.comune.marciana.li.it

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la documentazione richiesta, complete di tutti i dati necessari per i conteggi e indicanti l'indirizzo ed un recapito telefonico onde consentire eventuali comunicazioni relative al bando.

Le domande dovranno pervenire entro il giorno: 18.11.2021, con le seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Campo nell'Elba - tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario: 10.00-12.00 o presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Marciana - tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario: 10.00-12.00;
- consegna diretta presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Campo nell'Elba nei giorni di martedì e mercoledì con orario 10.00 - 12.30 e 15.00 - 17.30, previo appuntamento telefonico al numero 0565 - 979333;
- invio al Comune di Campo nell'Elba tramite posta elettronica e/o pec all'indirizzo: comune.camponellalba.li@postacert.toscana.it;
- trasmissione per posta tramite raccomandata postale a/r. **Le domande inoltrate con questa modalità dovranno pervenire entro e non oltre la data di scadenza del 18.11.2021**; tale termine è perentorio e pertanto l'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti, se intendono concorrere, dovranno presentare regolare domanda di partecipazione al bando.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Campo nell'Elba (telefono 0565/979333) o presso l'Ufficio Affari Sociali del Comune di Marciana (telefono 0565/901215 int.2).

Art. 6

Calcolo del contributo

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante dalla certificazione ISE al momento di presentazione della domanda, determinata ai

sensi della vigente normativa, sulla base di quanto specificato al precedente art.3.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 5.12.2013 secondo i seguenti parametri:

a) per i nuclei familiari collocati nella **fascia A** (valore ISE del nucleo familiare non superiore a € 13.405,08), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone – 14% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui.

b) per i nuclei familiari collocati nella **fascia B** (valore ISE del nucleo familiare compreso tra € 13.405,08 e € 28.727,25 e valore ISEE non superiore € 16.500,00) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone – 24% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al primo gennaio 2020).

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT.

Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito dei Comuni della Gestione Associata successivamente alla data di scadenza del bando, si terrà conto anche dei canoni riferiti al nuovo contratto regolarmente registrato da documentare ad uno dei due Comuni associati entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'Ufficio procederà a rideterminare eventualmente l'importo del contributo spettante in caso di diminuzione dell'importo del canone di locazione, mentre in caso di aumento dell'importo il contributo rimarrà invariato.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" calcolato ai sensi del precedente art. 2, verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione. L'entità del contributo attribuito non potrà comunque essere inferiore ad € 200,00.

Art.7

Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Campo nell'Elba, in qualità di Capofila della Gestione Associata delle funzioni amministrative inerenti al settore sociale, procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità. Saranno escluse le domande dei soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

b) Formazione della graduatoria provvisoria

Il Comune di Campo nell'Elba, in qualità di Capofila della Gestione Associata delle funzioni amministrative inerenti al settore sociale, forma la graduatoria generale articolandola nelle seguenti

fasce e secondo i criteri di cui all'art.6:

◊ FASCIA "A": valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (pari a € 13.405,08), partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

◊ FASCIA "B": valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 e l'importo di € 28.727,25, partendo dalla maggiore incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (Limite per l'accesso all'ERP).

Resta fatto salvo quanto previsto per i nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di avere subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% che devono essere comunque in possesso di una attestazione ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del nome del responsabile del procedimento, nonché delle modalità previste per eventuali ricorsi, è pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di entrambi i Comuni associati.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Comune di Campo nell'Elba, in qualità di Capofila della Gestione Associata delle funzioni amministrative inerenti al settore sociale, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio.

A seguito della valutazione dei ricorsi il competente servizio provvederà ad approvare la graduatoria definitiva che sarà successivamente pubblicata all'Albo Pretorio di entrambi i Comuni associati.

c) Formazione Graduatoria Generale Definitiva:

La Graduatoria Generale Definitiva sarà quella risultante dall'esito dei ricorsi e dalla collocazione sequenziale dei concorrenti secondo l'ordine di priorità: Fascia "A", Fascia "B".

La Graduatoria Generale Definitiva, così determinata, è:

- approvata con Determinazione del Responsabile Area Amministrativa del Comune di Campo nell'Elba, in qualità di Capofila della Gestione Associata delle funzioni amministrative inerenti il settore sociale;
- pubblicata all'Albo Pretorio dei due Comuni associati;
- inviata alla Regione Toscana entro e non oltre il termine perentorio che la stessa Regione Toscana provvederà a determinare.

La Graduatoria definitiva rappresenta il fabbisogno dei Comuni di Campo nell'Elba e Marciana; sulla base di tale dato, la Regione provvederà all'attribuzione del Fondo spettante ai due Comuni associati e al relativo trasferimento.

Art. 8

Esclusione dalla graduatoria

Pena l'esclusione dal bando, le domande di partecipazione dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti e le condizioni richiesti dal bando. Alle domande dovrà essere allegata tutta la documentazione di cui all'art. 4.

Art. 9

Validità della graduatoria

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2021, e cessa al 31/12/2021.

Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del territorio dei due Comuni associati, avvenuto tra il 01.01.2021 e la data di scadenza del bando, dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte dei rispettivi Comuni, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tale natura, oppure l'importo dello stesso affinché sia possibile erogare l'integrazione al canone per la differenza, qualora lo stesso sia inferiore all'integrazione spettante.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Art. 10

Erogazione del contributo

Il Comune di Campo nell'Elba, in qualità di Capofila della Gestione Associata delle funzioni amministrative inerenti al settore sociale, eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione della documentazione che attesta l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di

locazione integrate dalla Regione e trasferite al Comune di Campo nell'Elba in qualità di Capofila della Gestione Associata delle funzioni amministrative inerenti al settore sociale.

Qualora il Fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno delle fasce A e B, il contributo sarà erogato in percentuale inferiore al 100%, secondo una ripartizione proporzionale che quest'organo si riserva di quantificare una volta conosciuta con precisione l'entità del fondo. Si prevede comunque di destinare alla fascia A) una percentuale non inferiore del 60% dell'intera disponibilità utilizzando la restante parte per la fascia B).

In ogni caso la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo.

I concorrenti, beneficiari del contributo, sono tenuti a presentarsi entro il mese di gennaio 2022 presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Campo nell'Elba o presso l'Ufficio Affari Sociali del Comune di Marciana per trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei canoni e della tassa di registrazione annuale. Tutta la documentazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2022.

La mancata presentazione, nei termini sopra indicati, anche di un solo documento del materiale richiesto, comporta la decadenza dal relativo beneficio (senza ulteriori avvisi).

Art. 11

Riscossione del contributo

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante recandosi direttamente presso l'Agenzia della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa sita in Marina di Campo o mediante accredito del contributo assegnato su conto intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda; all'atto della presentazione dell'istanza stessa dovrà essere indicata la forma di pagamento richiesta, corredata di tutte le relative indicazioni.

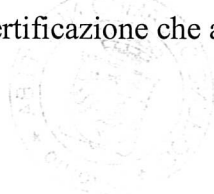
Art. 12

Casi particolari

I richiedenti hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale di uno dei due Comuni associati, eventuali variazioni di residenza o domicilio.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune, non ricompreso nel territorio della Gestione Associata, sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di certificazione che attesti il loro stato da presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio 2022.



Art. 13 *Controlli e sanzioni*

Così come previsto dalla normativa vigente gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 71 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Art. 14 *Norme finali*

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 e decreti attuativi, alla L.R.T. 2/2019 ed alla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020 così come modificata ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 988 del 27.09.2021.

Informativa sulla privacy (D.lgs 30/06/2006 n° 196 e Regolamento UE n. 2016/679):

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all'istruttoria del procedimento e non verrà accolta l'istanza. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici servizi interessati dalla procedura in oggetto. L'interessato ha i diritti di cui al D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Campo nell'Elba, in qualità di Capofila della Gestione Associata delle funzioni amministrative inerenti il settore sociale, dr. Sandra Landi.

Marina di Campo, 21 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

dr. Sandra Landi



Sandra Landi